



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

Edizione Febbraio 2024

SOMMARIO

APPALTI PNRR

**Applicazione nuovo Codice contratti pubblici – D.lgs. 36/2023.
(TAR Roma, sentenza del 03/01/2024 n. 134).**

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica)2-3

PUBBLICO IMPIEGO

**Differimento prova scritta nei concorsi pubblici per ragioni di salute – Legittimità del diniego.
(TAR Molise, Sentenza n. 00002/2024 REG.PROV.COLL., Pubblicata il 04/01/2024).**

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi)3-4

RESPONSABILITÀ DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTI

**Passaggio di consegne pratiche pendenti - danni patrimoniali inerzia responsabili.
(Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Siciliana, pubblicata 18/12/2023, n. 524).**

Il commento (a cura dell'Avv. Carmelo Ferrara)4



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

APPALTI PNRR – APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI – D.LGS. 36/2023.

(TAR Roma, sentenza del 03/01/2024 n. 134).

“...l'art. 225 comma 8 stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.

Con la massima in commento, il TAR di Roma conferma in materia di appalti PNRR l'applicazione del nuovo codice contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, con la sentenza *de qua*, i giudici laziali ritengono che contrariamente a quanto evidenziato nella gravata determina di aggiudicazione, l'appalto esaminato, nell'ambito del quale la determina a contrarre è stata emessa il 17/08/2023 e il bando è stato pubblicato in data successiva, sia soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2023 come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:

– 229 comma 2, secondo cui *“le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;*

– 226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;*

– 225 comma 8 che stabilisce che *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.*

Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il Collegio rileva che **l'art. 225, comma 8, si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n.**



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

77/21) ma non anche degli istituti del D.lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla "premessa" del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell'art. 226 D.lgs. n. 36/23, che sancisce l'abrogazione del D.lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Autore: Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".

PUBBLICO IMPIEGO – DIFFERIMENTO PROVA SCRITTA NEI CONCORSI PUBBLICI PER RAGIONI DI SALUTE – LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO. (TAR Molise, Sentenza n. 00002/2024 REG.PROV.COLL., Pubblicata il 04/01/2024).

"Costituisce principio d'ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione".

Con la sentenza in commento il TAR Molise si è pronunciato sulla legittimità del rigetto dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise espresso sulla domanda dell'interessata a poter svolgere in sede dislocata – o veder differito – lo svolgimento delle prove scritte relative al concorso indetto dall'A.s.re.m. per "la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.45 posti di nel profilo professionale sanitario-infermiere-Categoria D" per contingenti motivi di salute.

Il rigetto è stato motivato in considerazione del fatto che l'interpellata società incaricata della gestione dei servizi informatici del concorso aveva rilevato l'impossibilità di far partecipare "la candidata da remoto nello stesso momento in cui saranno svolte le prove in presenza", considerato che "i tablet forniti in sede concorsuale sono securizzati e arruolati con applicazione non trasferibile su tablet personali".

Il TAR, pronunciandosi sulla legittimità della decisione dell'Amministrazione, ha ritenuto prioritaria la garanzia della *par condicio* tra i partecipanti al concorso, condizione che nel caso esaminato l'Amministrazione non era in grado di assicurare mediante la dislocazione altrove della prova scritta dell'interessata, con la conseguenza che la reiezione dell'istanza in parola costituiva atto dovuto.

Viene, dunque, evidenziato dalla giurisprudenza in commento che **la par condicio dei concorrenti, che trova la sua principale declinazione nella contestualità dei tempi e nella identità del luogo di svolgimento delle prove, costituisca un valore non derogabile dall'Amministrazione nell'espletamento di un pubblico concorso.**



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

Del pari, il TAR ha ritenuto legittima la scelta dell'Amministrazione in ordine al diniego del differimento della personale prova concorsuale scritta della candidata. Ciò in quanto nella disamina della questione risulta primariamente necessario dar conto del consolidato orientamento in base al quale: *"Il principio di contestualità delle prove concorsuali rappresenta un corollario del principio della par condicio dei candidati, in base al quale per questi ultimi devono valere le stesse*

condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8301/2022).

Autore: Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".

RESPONSABILITÀ DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTI - PASSAGGIO DI CONSEGNE PRATICHE PENDENTI - DANNI PATRIMONIALI INERZIA RESPONSABILI.
(Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Siciliana, pubblicata 18/12/2023, n. 524).

"I diversi soggetti che ricoprono una posizione dirigenziale sono frequentemente chiamati a ricoprire nuovi incarichi, avvicinandosi, ed in ogni dirigente vi è, pertanto, la consapevolezza che le pratiche rimaste pendenti alla cessazione del proprio incarico dovranno essere definite dal dirigente subentrante. Da tanto consegue che, oltre al consueto passaggio di consegne relativo alle questioni di principale interesse, il dirigente subentrante, appena insediato, ha l'onere di avviare una ricognizione dello stato di attività svolta, in modo da predisporre gli eventuali interventi correttivi ed assicurare un costante monitoraggio";

"... Non si ritiene che ... la non corretta informazione in sede di passaggio di consegne

possano elidere detto nesso causale, esimendo un dirigente dal rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 165/2001 ossia che: "I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri...";

"d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituitivi in caso di inerzia.";

"... Le asserite carenze informative in un passaggio di consegne, in presenza di un costante e pervasivo controllo delle attività da parte del dirigente dovrebbero, infatti, essere eventualmente corrette, pena la totale inutilità dell'avvicendamento dei dirigenti ... con conseguente sacrificio delle finalità perseguite.";
"...Ciascuno degli odierni convenuti, con la predisposizione/adozione di detti provvedimenti avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno e, pertanto, il nesso causale sussiste con riguardo alla condotta di ciascun convenuto".

Autore: Avv. Carmelo Ferrara – Dirigente Responsabile Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".